



## PROGETTO DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA SILVIA ZAMBONI

### “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI NELLE FORME DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO E DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’”

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

#### IL COMPOSTAGGIO

Il **compostaggio** è un processo biologico del tutto naturale mediante il quale i materiali organici stessi (residui animali e vegetali dell’alimentazione umana, sottoprodotti agricoli, sfalci di potatura, erba, foglie) sminuzzati, mescolati e aerati per garantire un’adeguata ossigenazione, si decompongono grazie all’azione di microrganismi, lombrichi e insetti trasformandosi in una miscela simile a terriccio bruno, soffice denominata **compost**, utilizzabile per reintegrare nel terreno sostanze nutritive e bioelementi.

Per **compost** si intende quindi il risultato della decomposizione e dell’umidificazione della sostanza organica per effetto della flora microbica naturalmente presente nell’ambiente. Il termine compost deriva dal latino “*compositum*”, ossia “formato da più materiali”, proprio perché tra i prodotti della reazione microbica sono presenti substrati organici di diversa provenienza.

Il compostaggio riveste oggi un ruolo importante nell’ambito non solo delle strategie di gestione dei rifiuti, ma anche della salvaguardia dell’ambiente ed in particolare dei suoli.

Il D.lgs. 152/2006 “**Testo Unico Ambiente**” alla Parte quarta - *Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati* - all’**art. 179** “*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*”, seguendo le indicazioni comunitarie, stabilisce che la **gestione dei rifiuti** debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia (fig.1): 1) PREVENZIONE 2) PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO 3) RICICLO 4) RECUPERO 5) SMALTIMENTO.



Fig. 1 gerarchia della gestione dei rifiuti (art. 179 del D.Lgs. 152/2006)



La **massima sostenibilità ambientale** la si ottiene **non producendo il rifiuto** (fase “PREVENZIONE”). Solamente se non è possibile evitare la produzione del rifiuto si può proseguire con le fasi successive: riconversione del rifiuto (“PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO”, “RICICLO” “RECUPERO”) e smaltimento in discarica o in inceneritore (“SMALTIMENTO”).

Il compostaggio viene normato all’art. 182-ter (*Rifiuti Organici*) del D.Lgs. 152/2006. Il comma 1, che pone il compostaggio tra le attività di riciclaggio, stabilisce l’importanza di favorire il compostaggio da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni. Il comma 2 ricorda l’importanza che i rifiuti organici vadano differenziati e riciclati alla fonte anche mediante attività di compostaggio.

Il presente progetto di legge, nello specifico, si propone quindi **l’obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti organici**, nonché gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, attraverso l’incentivazione delle pratiche di **compostaggio “di prossimità”**, ossia di piccole dimensioni (capacità di lavorazione non eccedente alle 130 tonnellate annue) e il cui trattamento avviene nell’ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi.

Le differenti tipologie di compostaggio di prossimità si dividono in “**autocompostaggio o compostaggio domestico**” (articolo 183, comma 1, lettera e del d. lgs. 152/06), e “**compostaggio di comunità**” (articolo 183, comma 1, lettera qq-bis del d. lgs. 152/06)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per l’identificazione delle suddette tipologie di compostaggio di prossimità è stata considerata anche **la risposta del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare** al quesito sollevato dalla Regione Lombardia del 7 marzo 2019 - n. prot. 0004223 “**Oggetto: risposta a quesiti relativi all’applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici alla luce delle intervenute modifiche normative in materia**”, di cui di seguito sono riportati i punti più importanti: “Per quanto concerne invece le differenti tipologie di compostaggio di prossimità, occorre distinguere in primis tra autocompostaggio (articolo 183, comma 1, lettera e del d. lgs. 152/06) ed altre forme di compostaggio di prossimità, quali il compostaggio di comunità (articolo 183, comma 1, lettera qq-bis del d. lgs. 152/06) e quello locale (articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/06). Il requisito sostanziale che differenzia l’autocompostaggio dalle altre forme di compostaggio di prossimità, riguarda il **numero di utenze** che effettuano l’attività di compostaggio. Qualora si tratti di **un’utenza singola** (domestica o anche non domestica) l’attività si configura come **autocompostaggio** ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera e) del d. lgs. 152/06. Tale attività non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto. Non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati tramite autocompostaggio, tuttavia le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l’attività. Per utenze domestiche si considera generalmente una produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare (nota prot.n. 2776/RIN del 24/02/2017). Per le utenze non domestiche i quantitativi saranno in funzione dell’attività svolta dall’utenza stessa (scuola, ospedale, esercizio commerciale, bar, ristorante, ecc.). Si rammenta, infine, che lo sgravio tariffario per l’attività di autocompostaggio è obbligatorio ai sensi dell’articolo 208, comma 19-bis del d. lgs. 152/06 nel caso di:

- utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche;
- utenze domestiche.

Per quanto concerne invece il **compostaggio di comunità**, appare utile ricordare che esso, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del d. lgs. 152/06 è il “compostaggio effettuato collettivamente **da più utenze domestiche e non domestiche** della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”.

Secondo tale definizione può essere considerata compostaggio di comunità esclusivamente quella attività nella quale il **soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all’apparecchiatura di compostaggio e con l’utilizzatore del compost prodotto**.

Il compostaggio di comunità è stato normato con il decreto del 29 dicembre 2016, n. 266 che contiene le procedure cui attenersi per effettuare tale attività.

## IL COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN EMILIA-ROMAGNA

Secondo l'ultimo report di Arpae disponibile (2023), la produzione totale di rifiuti solidi urbani in Emilia-Romagna, nel 2022, è stata di **2.801.831 tonnellate** che, considerando i 4.460.030 abitanti residenti al 31/12/22, corrisponde a una **produzione pro capite di 628 kg/ab.**




Fig. 1: Dati rifiuti in regione Emilia-Romagna anno 2023 (Fonte: Report Arpae 2023)

La raccolta differenziata ha riguardato **2.072.375 tonnellate** di rifiuti urbani, pari al **74%** della produzione totale, in aumento (+1,8%) rispetto al 2021. I comuni che nel 2022 hanno superato l'obiettivo del 65% di



raccolta differenziata complessiva, definito dalla normativa nazionale, sono stati 220, con una popolazione coinvolta di oltre 3.300.000 di abitanti residenti.

La nuova metodologia di calcolo della raccolta differenziata, riportata dalla Delibera della Giunta regionale n. 2218/2016, individua alcune frazioni che non rientrano nel computo della produzione di rifiuti urbani (le cosiddette “frazioni neutre”): per l’anno 2022, in Emilia-Romagna, tali frazioni ammontano a 62.653 tonnellate (di cui 60.012 tonnellate sono rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d’acqua).

La nuova metodologia di calcolo della raccolta differenziata, riportata dalla Delibera della Giunta regionale n. 2218/2016, individua alcune frazioni che non rientrano nel computo della produzione di rifiuti urbani (le cosiddette “frazioni neutre”): per l’anno 2021, in Emilia-Romagna, tali frazioni ammontano a 2.726 tonnellate.

I dati a livello regionale evidenziano che si raccolgono soprattutto **verde** (95 kg/ab.), **carta e cartone** (90 kg/ab.), **umido** (78 kg/ab.), **vetro** (45 kg/ab.), **legno** (41 kg/ab.) e **plastica** (40 kg/ab.).

Relativamente al compostaggio domestico, nel 2022, i comuni che hanno effettuato questa pratica ai sensi della DGR 2218/16 sono stati **215**, per un totale di rifiuto calcolato in **25.108 tonnellate**; inoltre, sette comuni hanno dichiarato di averlo effettuato rispettando i requisiti del DM 266/16, per un totale di **97 tonnellate** di rifiuto.

La composizione merceologica media dei rifiuti solidi urbani prodotti in regione (Fig.2) ci dice che l’umido, nella cui voce sono ricomprese sia la quota di **compostaggio domestico** (dgR 2218/16) che la quota di **compostaggio di comunità** (dm 266/16), rappresenta il **18% del totale dei rifiuti urbani** prodotti sul nostro territorio.




Fig. 2. Rappresentazione grafica della composizione merceologica media dei rifiuti urbani prodotti in Emilia-Romagna, anno 2022 (Fonte: Report Arpae 2023)



## Il compostaggio domestico

Come previsto dalla metodologia regionale, è consentito conteggiare nella raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico solo nei comuni per i quali la Regione Emilia-Romagna accerta annualmente, sulla base della documentazione ricevuta, che siano rispettate le condizioni previste dalla DGR 2218/2016, vale a dire:

- la pratica del compostaggio domestico deve essere prevista dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o da un regolamento specifico;
- nel regolamento TARI deve essere prevista una agevolazione tariffaria destinata agli utenti che praticano il compostaggio;
- nel regolamento devono essere previsti controlli da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale o di soggetti da essa formalmente delegati, nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/ fosse utilizzate;
- nel regolamento deve essere riportato il modello di istanza di autocertificazione dell'utente contenente l'impegno dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso da parte dell'utente di accettare verifiche/controlli;
- l'Amministrazione comunale deve fornire annualmente, attraverso l'applicativo O.R.So., le informazioni relative al numero (e volumetria) di compostiere utilizzate e al numero di eventuali cumuli, buche/fosse di compostaggio utilizzati.

**I comuni** che hanno effettuato la pratica del Compostaggio Domestico per l'annualità 2022 sono stati **215** (il 65% dei 328 Comuni presenti in Regione), per un totale di **25.108 tonnellate**. Nella sottostante tabella 1 si riporta il dettaglio provinciale.

Le utenze che hanno effettuato la pratica del Compostaggio Domestico per l'annualità 2022 sono state poco più di **80.000** su **1 milione e 900 mila** utenze totali (il **4,1%**).



 **TABELLA 5**  
Diffusione compostaggio domestico a scala provinciale, anno 2022

PROVINCIA	N. COMUNI TOTALI	N. DI COMUNI CHE HANNO EFFETTUATO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO ai sensi della DGR 2218/16	QUANTITATIVO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO (t)
Piacenza	46	22	893
Parma	44	18	2.372
Reggio Emilia	42	23	1.494
Modena	47	31	3.731
Bologna	55	42	4.939
Ferrara	21	20	4.895
Ravenna	18	18	3.635
Forlì-Cesena	30	30	2.709
Rimini	27	11	442
<b>Totale Regione</b>	<b>330</b>	<b>215</b>	<b>25.108</b>

Fonte: elaborazioni Arpae sui dati provenienti dalla Regione Emilia-Romagna e dal modulo comuni dell'applicativo O.R.So

Tabella 1: Diffusione compostaggio domestico a scala provinciale, anno 2022. (Fonte: Report Arpae 2023)

## Il compostaggio di comunità

Come su riportato, in base alla metodologia regionale (DGR 2218/16 e DGR 2147/18) è consentito conteggiare nella raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio di comunità solo nei comuni per i quali la Regione Emilia-Romagna, analizzata la documentazione pervenuta, accerta annualmente che sia stato effettuato ai sensi del DM 266/16.

Questo presuppone che l'organismo collettivo (art. 2, comma c, del DM 266/16) abbia presentato al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i dati, la "segnalazione/i di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità" (come da allegato 1 del DM sopra citato), e/o la "dichiarazione/i di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua" (come da allegato 1B del DM sopra citato). Il Comune, ai sensi dell'art. 8 comma 6 del DM 266/16, è tenuto a comunicare alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero complessivo di apparecchiature in esercizio e la capacità complessiva di trattamento. La comunicazione deve contenere in allegato la/e "segnalazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità" (secondo lo schema dell'allegato 1 del DM sopra citato), oppure copia della/e "dichiarazione/i di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua" (secondo lo schema dell'allegato 1B del DM sopra citato).

**I comuni** che nel 2022 hanno effettuato la pratica del compostaggio di comunità, rispettando i criteri previsti dalla normativa, **sono stati 7** (l'2% dei 328 Comuni presenti in Regione), per un totale di **97 tonnellate**.





## LEGGE REGIONALE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE

Con la **Legge Regionale n. 16 del 5 ottobre 2015**, «*Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)*», la Regione Emilia-Romagna ha fatto propri i principi dell'Economia circolare **promuovendo una nuova visione nella gestione dei rifiuti intesi come risorsa** che possa concorrere ad un rilancio economico in grado di coniugare crescita e sostenibilità, **mettendo al vertice della gerarchia delle priorità la prevenzione e il riciclo**.

L'attenzione si è spostata quindi sulla filiera dei **rifiuti urbani residui non inviati a riciclo**, per i quali si punta alla progressiva riduzione attraverso la corretta gestione delle filiere di raccolta differenziata e la leva tariffaria, secondo il principio del "chi inquina paga".

**L'obiettivo è quindi quello di trasformare i rifiuti in risorsa**, passando da un modello economico lineare basato sullo sfruttamento delle risorse naturali ad una "economia circolare" in cui **le materie vengano costantemente riutilizzate e non vi siano prodotti di scarto**. Il modello di economia circolare favorisce inoltre l'investimento di risorse sul territorio a favore dell'occupazione e di uno sviluppo economico sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale.

**I principali strumenti individuati dalla Legge Regionale 16/2015** per il raggiungimento degli obiettivi sono: la tariffazione puntuale, in base alla quale il costo all'utenza è commisurato alla quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente conferiti; le premialità per le imprese attraverso la modulazione delle agevolazioni; infine, **gli incentivi rivolti ai Comuni che inviano meno rifiuti a smaltimento**.

La L.R. 16/2015 all'art. 3, comma 9 e 10 prevede che la Regione promuova il compostaggio domestico e di comunità e che i Comuni incentivino il compostaggio domestico e di comunità a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse.

## FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI

Con la Legge Regionale n. 16 del 5 ottobre 2015, «*Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)*», la Regione Emilia-Romagna ha fatto propri i **principi dell'Economia circolare**, identificando nella **prevenzione e nel riciclaggio** le priorità nella gestione dei rifiuti, mirando alla **progressiva riduzione dei rifiuti** urbani residui non inviati a riciclaggio, attraverso la corretta gestione delle filiere di raccolta differenziata ed attraverso la leva tariffaria, secondo il principio del "chi inquina paga".

Il **Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti** è stato introdotto dall'art. 4 della Legge Regionale n. 16/2015 per premiare gli utenti dei "**Comuni Virtuosi**", ovvero i Comuni che raggiungono le migliori performance di riduzione di rifiuti non inviati a riciclaggio, per incentivare i Comuni che procedono alle trasformazioni del servizio orientate all'introduzione della tariffa puntuale, nonché per favorire la realizzazione dei centri comunali per il riuso e lo svolgimento di iniziative locali di prevenzione rifiuti. La



gestione del fondo è affidata ad **ATERSIR**, che con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 16 del 07 aprile 2016, ha approvato il "Regolamento di prima applicazione per l'attivazione e la gestione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti".

La recente legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 27/12/2022 ha apportato delle modifiche alla gestione del Fondo.

Ante aggiornamento, fino al 2022		Post aggiornamento, dal 2023
LFA - Diminuzione del costo del servizio degli utenti dei Comuni virtuosi		VIRTUOSI – Diminuzione del costo del servizio degli utenti dei Comuni virtuosi SUPERVIRTUOSI – Diminuzione del costo del servizio degli utenti dei Comuni supervirtuosi
LFB1 – Trasformazioni dei servizi orientate alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e finalizzate all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale	✗	ABOLITO
LFB2 – Realizzazione centri comunali per il riuso		RIUSO – Realizzazione centri comunali per il riuso
LFB3 – Realizzazione progetti di riduzione della produzione di rifiuti	→	PREVENZIONE – Realizzazione progetti di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti
	➡ NUOVO	MONTAGNA – Miglioramento gestionale del servizio nei comuni dell'area omogenea «Montagna»

Sinteticamente si identificano **due fonti di alimentazione del Fondo**, derivanti da:

- quote di contribuzione a carico di ciascun Comune, calcolate in funzione delle quantità di rifiuti non inviati a riciclo/a smaltimento e della tariffa di smaltimento media regionale;
- uno specifico contributo della Regione Emilia-Romagna, proveniente dal Tributo speciale per deposito rifiuti in discarica.

Alle suddette principali fonti di alimentazione possono sommarsi anche eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.

## IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DEL COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ

A livello nazionale il compostaggio di prossimità trova il loro riferimento normativo nel **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"** all'articolo 182-ter.

Il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 regola i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità dei rifiuti organici.

Ulteriori chiarimenti riguardo le tipologie di compostaggio di prossimità derivano dalla nota prot. 0004223 del 07.03.2019 del **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (MATTM, ora divenuto Ministero della transizione ecologica) avente per oggetto "Risposta ai requisiti relativi all'applicabilità delle





*diverse forme di compostaggio in loco alla luce delle intervenute modifiche normative in materia” (nel seguito della discussione indicata come nota MATTM).*

Riassumendo, le differenti tipologie di **compostaggio di prossimità** trovano il loro riferimento normativo così definito:

<b>TIPOLOGIA DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA'</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>
AUTOCOMPOSTAGGIO O COMPOSTAGGIO DOMESTICO	D.Lgs. 152/06 (Art. 183, comma 1, lettera e)
COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ	D.Lgs. 152/06 (Art. 183, comma 1, lettera qq-bis)



## IMPOSTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO E ARTICOLATO DI LEGGE

La presente proposta di legge è composta in totale da nove (9) articoli, dei quali di seguito si espongono i contenuti.

La legge, proseguendo ed ampliando quanto disposto dalla normativa nazionale, intende (**art. 1**), favorire a livello regionale le attività dirette a ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti organici mediante l'attuazione delle pratiche del compostaggio aerobico nelle forme dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, con lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti urbani secondo i principi e gli obiettivi della Legge Regionale n. 16/2015 sull'economia circolare.

L'**art. 2** fornisce le definizioni di "compost" e di "compostaggio di prossimità".

L'**art. 3** ribadisce (comma 1) il ruolo di **Atersir** come ente gestore e regolatore nella gestione integrata dei rifiuti organici prodotti all'interno del territorio regionale mediante il sistema di raccolta differenziata e il loro avvio a compostaggio, anche mediante l'iniziativa dei Comuni e di altri soggetti che intendono praticare le forme di compostaggio di cui alla presente legge. Il comma 2 stabilisce che i Comuni, Atersir e gli altri soggetti di cui al comma 1 assicurano l'utilizzo del compost prodotto attraverso le pratiche di compostaggio di cui all'art. 1, anche **mediante accordi con soggetti pubblici e privati e con le categorie agricole**, nelle ipotesi consentite dalla normativa statale vigente in materia. Il comma 3 stabilisce la redazione da parte di Atersir di un "**regolamento tipo**" sulle tipologie di compostaggio di prossimità che i Comuni dovranno recepire all'interno del proprio regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani. Il comma 4 stabilisce che il regolamento di cui al comma 3 dovrà contenere **una formula** per il calcolo della riduzione che premi il minor conferimento del rifiuto umido al sistema di gestione dei rifiuti urbani in relazione alla quantità potenziale di rifiuto compostabile.

L'**art. 4** stabilisce le azioni che la **Regione** dovrà intraprendere per promuovere le pratiche di compostaggio previste dalla presente legge. In breve, le azioni sono le seguenti:

- (comma 1) **promuovere e sostenere la diffusione** delle pratiche del compostaggio aerobico nelle forme dell'autocompostaggio, del compostaggio di comunità;
- (comma 2) raggiungere l'obiettivo, entro 5 anni, del **15% di utenze** che attuano pratiche di compostaggio;
- (comma 3) promuovere e sostenere **l'applicazione da parte dei Comuni di una riduzione** della tassa dovuta per la gestione dei rifiuti organici a favore delle utenze che praticano le forme di compostaggio di cui all'articolo 1.;
- (comma 4) **promuovere e sostenere**, in collaborazione con i Comuni e Atersir, la **realizzazione di campagne di comunicazione** dirette ad informare e sensibilizzare gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti organici riguardo ai potenziali benefici derivanti dal compostaggio ed ai risultati raggiunti nei territori in cui esso viene attuato.
- (comma 5) **incentivare la realizzazione dei corsi di formazione** di cui al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266.



Il comma 6 stabilisce che la Regione concederà dei contributi per la realizzazione delle azioni di cui ai suddetti comma.

L'**art. 5** stabilisce, al comma 1, l'**impegno dei Comuni**, ai sensi dell'art. 3, comma 10 della L.R. 16/2015, ad **incentivare** le pratiche del compostaggio aerobico nelle forme dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse.

I regolamenti di gestione dei rifiuti urbani comunali dovranno prevedere (comma 2) le forme di compostaggio oggetto del presente PDL, nonché una **riduzione**, prevista al comma 19-bis dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, **nella tariffazione puntuale agli utenti**, domestici e non domestici, che praticano le suddette pratiche di compostaggio. L'importo della riduzione viene calcolato annualmente dall'amministrazione comunale, con delibera di Giunta.

Il comma 3 stabilisce che i regolamenti di gestione dovranno prevedere controlli nella misura del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. I controlli saranno effettuati annualmente dai Comuni.

Il comma 4 stabilisce che la presenza della riduzione all'interno del regolamento comunale è condizione necessaria per computare nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata del Comune i rifiuti derivanti dal compostaggio ai sensi della D.G.R. 2218/2016 Comuni.

L'**art. 6** stabilisce, al comma 1, l'impegno della Regione allo **stanziamento di risorse** con le quali realizzare le seguenti attività (comma 2):

- a. azioni divulgative e informative;
- b. organizzazione o partecipazione a corsi, mostre e fiere;
- c. diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche;
- d. pubblicazione di cataloghi e realizzazione di prodotti multimediali;
- e. analisi, studi e ricerche di mercato e di settore;
- f. acquisto di compostiere e altre attrezzature idonee al compostaggio;
- g. comosharing (servizi di supporto agli utenti, condivisione delle attrezzature, ecc.);
- h. implementazione di sistemi di tariffazione specifica dei servizi di raccolta del verde e/o dell'umido.

Il comma 3 stabilisce che sarà la Giunta regionale ad individuare, con proprio atto, i criteri e le modalità di per la concessione dei contributi. Il comma 4 stabilisce quale sono i soggetti preferiti per la concessione dei contributi. Il comma 5 stabilisce che per la realizzazione delle iniziative di formazione la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati.

L'**art. 7** riguarda la clausola valutativa che prevede che la Giunta predisponga **annualmente** una relazione affinché l'Assemblea legislativa possa verificare l'attuazione della legge e valutarne i risultati ottenuti.

Infine, l'**art. 8** indica le disposizioni finanziarie, mentre l'**art. 9** fissa l'entrata in vigore della legge.



## PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

### “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI NELLE FORME DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO E DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’”

#### INDICE

**Art. 1 Finalità e obiettivi**

**Art. 2 Definizioni**

**Art. 3 Disposizioni di attuazione**

**Art. 4 Azioni regionali di promozione delle pratiche di compostaggio**

**Art. 5 Azioni comunali di promozione delle pratiche di compostaggio**

**Art. 6 Contributi regionali**

**Art. 7 Clausola valutativa**

**Art. 8 Disposizioni finanziarie**

**Art. 9 Entrata in vigore**

#### **Art. 1 (Finalità e obiettivi)**

1. In conformità alla normativa dell’Unione europea, in particolare alla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché alla L.R. 05 ottobre 2015, n. 16 *“Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”* relativa all’economia circolare, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, **la presente legge** ha l’obiettivo di favorire le attività dirette a ridurre gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti organici mediante l’attuazione delle pratiche del compostaggio aerobico nelle forme dell'**autocompostaggio** e del **compostaggio di comunità**, definite all’art. 2 e in Allegato1.



## **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a. per "**compostaggio**": vale la definizione contenuta nella lettera qq-ter) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (*Norme in materia ambientale*);
- b. per "**compostaggio di prossimità**" si intendono le seguenti attività:
  - i. "autocompostaggio o compostaggio domestico"
  - ii. "compostaggio di comunità"
- c. per "**autocompostaggio o compostaggio domestico**" vale la definizione contenuta nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (*Norme in materia ambientale*);
- d. per "**compostaggio di comunità**" vale la definizione contenuta nella lettera qq-bis) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (*Norme in materia ambientale*);
- e. per "**compost**" si intende la definizione contenuta nella lettera ee) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (*Norme in materia ambientale*);

## **Art. 3 (Disposizioni di attuazione)**

1. L'Agencia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna (ATERSIR), di seguito denominata Agenzia, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*" regola la gestione integrata dei rifiuti organici prodotti all'interno del territorio regionale mediante il sistema di raccolta differenziata e il loro avvio a compostaggio, anche mediante l'iniziativa dei Comuni e di altri soggetti che intendono praticare le forme di compostaggio di cui all'articolo 1.
2. L'Agencia, i Comuni e gli altri soggetti di cui al comma 1 assicurano altresì l'utilizzo del compost prodotto anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati e con le categorie agricole, nelle ipotesi consentite dalla normativa statale vigente in materia.
3. L'Agencia stabilisce un "regolamento tipo" sulle tipologie di compostaggio di prossimità, definite all'art. 2 e in Allegato1, che i Comuni dovranno recepire all'interno del proprio regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.
4. Il regolamento tipo di cui al punto precedente dovrà contenere una formula per il calcolo della riduzione di cui al comma 2 dell'art. 5, che premi il minor conferimento del rifiuto umido al sistema di gestione dei rifiuti urbani in relazione alla quantità potenziale di rifiuto compostabile.

## **Art. 4 (Azioni regionali di promozione delle pratiche di compostaggio)**



1. La Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della L.R. 16/2015, promuove e sostiene la diffusione delle pratiche del compostaggio aerobico nelle forme dell'autocompostaggio, del compostaggio di comunità e del compostaggio locale, così definite all'art. 2 e in Allegato1.
2. La Regione intende raggiungere l'obiettivo, entro 5 anni dall'approvazione della presente legge, del 15% di utenze che attuano o aderiscono alle pratiche del compostaggio aerobico nelle forme dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, definite all'art. 2 e in Allegato1.
3. La Regione promuove e sostiene l'applicazione da parte dei Comuni di una riduzione della tassa dovuta per la gestione dei rifiuti organici a favore delle utenze che praticano, secondo modalità regolamentate, le forme di compostaggio di cui all'articolo 1.
4. La Regione, in collaborazione con i Comuni e l'Agenzia, promuove e sostiene la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti organici riguardo ai potenziali benefici derivanti dal compostaggio di prossimità ed ai risultati raggiunti nei territori in cui esso viene attuato.
5. La Regione incentiva altresì la realizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266.
6. La Regione concede i contributi di cui all'articolo 6 a sostegno delle attività di cui ai comma da 1 a 5 del presente articolo.

#### **Art. 5**

##### **(Azioni comunali di promozione delle pratiche di compostaggio)**

1. I Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 10 della L.R. 16/2015, incentivano le pratiche del compostaggio aerobico nelle forme dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, così definite all'art. 2 e in Allegato1, con riferimento prioritario alle utenze site in zone agricole o in case sparse.
2. I Comuni inseriscono all'interno del proprio regolamento di gestione dei rifiuti urbani le pratiche di cui al punto 1, e applicano, ai sensi del comma 1 septies dell'articolo 180 e del comma 19-bis dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, una riduzione in percentuale sulla tassa dei rifiuti, di cui al comma 4 dell'art.3, agli utenti, domestici e non domestici, che praticano forme di compostaggio definite all'art. 2 e in Allegato1. L'importo della riduzione viene calcolato annualmente dall'amministrazione comunale, con delibera di Giunta.
3. Nel regolamento di gestione di cui al punto 2 dovranno essere previsti annualmente controlli, effettuati da personale o personale esterno opportunamente qualificato nella misura del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. Il numero esatto di utenze da sottoporre a verifica sarà annualmente individuato con delibera di Giunta o determina dirigenziale.
4. La presenza all'interno del regolamento della suddetta riduzione è condizione necessaria per computare nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata del Comune i rifiuti derivanti dal compostaggio ai sensi della D.G.R. 2218/2016.

#### **Art. 6**

##### **(Contributi regionali)**





1. La Regione, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità contenute in questa legge, prevede lo stanziamento di risorse previste nel bilancio annuale alle quali si aggiungono risorse anche dal tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui alla Legge Regionale 31/1996.
2. Le risorse di cui al punto 1 saranno destinate alla realizzazione, in particolare, delle seguenti attività:
  - a. azioni divulgative e informative;
  - b. organizzazione o partecipazione a corsi, mostre e fiere;
  - c. diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche;
  - d. pubblicazione di cataloghi e realizzazione di prodotti multimediali;
  - e. analisi, studi e ricerche di mercato e di settore;
  - f. acquisto di compostiere e altre attrezzature idonee al compostaggio;
  - g. comosharing (servizi di supporto agli utenti, condivisione delle attrezzature, ecc.);
  - h. implementazione di sistemi di tariffazione specifica dei servizi di raccolta del verde e/o dell'umido;
3. La Giunta regionale individua, con proprio atto, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, tenendo conto di quanto previsto al comma 4.
4. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 sono preferiti:
  - a) i Comuni o Unioni di Comuni nei quali vengono attivate pratiche di compostaggio aerobico nelle forme dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, così definite all'art. 2 e in Allegato1;
  - b) i soggetti pubblici gestori degli impianti;
  - c) i soggetti titolari di impianti di compostaggio aerobico, autorizzati ai sensi della normativa vigente, che assicurano l'efficienza del processo di trasformazione con la riduzione degli scarti;
  - d) i soggetti gestori di impianti destinati al trattamento di rifiuti raccolti, prevalentemente, nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti;
  - e) i soggetti gestori, pubblici o privati, che operano nei comuni particolarmente virtuosi nella gestione della raccolta differenziata.
5. Per la realizzazione delle iniziative di formazione e di divulgazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) d) e e), la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

#### **Art. 7 (Clausola valutativa)**

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza annuale la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
  - a) le azioni, di cui all'art. 4, poste in essere dalla Regione per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge;



- b) gli effetti delle azioni previste alla lettera a) in relazione agli indicatori di monitoraggio dedicati, con particolare riferimento ai punti di forza e di debolezza delle azioni poste in essere, alle eventuali criticità riscontrate e alle relative proposte di miglioramento;
  - c) il numero dei Comuni che effettuano le riduzioni tariffarie previste dalla presente legge;
  - d) il numero dei regolamenti comunali che disciplinano le modalità di compostaggio;
  - e) le campagne informative effettuate nelle materie disciplinate da questa legge;
2. Entro diciotto mesi dalla data di approvazione della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di prima attuazione della legge.

### **Art. 8 (Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro \_\_\_\_\_ per l'esercizio 2025 e di euro \_\_\_\_\_ per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2027, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

### **Art. 9 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. È fatto obbligo, a chiunque spetti di farlo, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.



**Allegato 1 TABELLA DI SINTESI TIPOLOGIE DI COMPOSTAGGIO OGGETTO DELLA PRESENTE LEGGE**

**AUTOCOMPOSTAGGIO**

articolo 183, comma 1, lettera e)  
del d. lgs. 152/06

**utenza singola**

*non necessita di titoli autorizzativi*

*può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche*

*il compost, prodotto a seguito del trattamento, deve essere utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto.*

utenze domestiche

*produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare*

utenze non domestiche

*i quantitativi saranno in funzione dell'attività svolta dall'utenza stessa (scuola, ospedale, esercizio commerciale, bar, ristorante, ecc.)*

**COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'**

articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del d. lgs. 152/06

**Più utenze**

*utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti*

*il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all'apparecchiatura di compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto.*

*il decreto del 29 dicembre 2016, n. 266 contiene i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate cui attenersi per effettuare tale attività.*

utenze domestiche

*produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare*

utenze non domestiche

*i quantitativi saranno in funzione dell'attività svolta dall'utenza stessa (scuola, ospedale, esercizio commerciale, bar, ristorante, ecc.)*